

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Segreteria Provinciale Rimini

Tel.cell. 3315777897 email: rimini@conapo.it a.decatozangoli@conapo.it

prot.10/2014

Rimini, 14 Luglio 2014

A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Prefetto Alberto DI PACE

A S.E. IL PREFETTO DI RIMINI Dott. Claudio PALOMBA

*** * ***

AL SIG. CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

AL SIG. DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO EMILIA ROMAGNA

Dott. Ing. Giovanni NANNI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLA'

ALLA COMMISSIONE GARANZIA SULL'ESERCIZIO ALLO SCIOPERO

ALL'OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

ALLA SEGRETERIA GENERALE CONAPO

Oggetto: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI - PREANNUNCIO DI SCIOPERO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI - RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA PRESSO LA PREFETTURA DI RIMINI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE 146/90 E SS.MM.II.

La scrivente Sezione Provinciale CONAPO di RIMINI, con la presente proclama lo stato di agitazione sindacale provinciale. Preannuncia l'intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la formale attivazione nei tempi di Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 146/90 sull'esercizio del diritto di sciopero la scrivente evidenzia di NON voler adottare le procedure di conciliazione previste da accordi e contratti collettivi di settore, e chiede che il tentativo obbligatorio di conciliazione avvenga presso la Prefettura di Rimini.

Le motivazioni dello stato di agitazione sono esplicitate di seguito:

• Con nota del 26 Giugno 2014 questa o.s. (allegato P1) segnalava discrepanza nell'applicare il D.M. 22 Febbraio 1996 n. 261 per la composizione della squadra in Vigilanza al "Molo Street Parade", richiamando anche l'attenzione sulla successiva manifestazione "Notte Rosa" in particolare nella zona di Piazzale Fellini Rimini dove era prevista un affluenza che superava di gran lunga le 10.000 persone previste da Decreto per il servizio minimo. Per la manifestazione notte rosa viene inviata una Squadra ridotta prelevandola dal dispositivo di soccorso Provinciale, presso la Capitaneria di Porto di

Rimini, anziché attivare il servizio di vigilanza; nella nota del Comando di Rimini prot. 6223 del 7 Luglio c.a. viene indicato che "Risulta necessario chiarire che i locali di pubblico spettacolo e trattenimento..... risultano esclusi dal campo di applicazione del decreto i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane.....". Il Comando indica il disposto Normativo D.M. 19 Agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; la quale gli obbiettivi indicati all'art. 2 prevedono che "ai fini della prevenzione incendi i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da...."; tale norma è propedeutica per la costruzione ovvero avviamento di locali pubblico spettacolo ed intrattenimento, e solo all'art. 7 "Disposizioni complementari e finali", prevede che "i servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, secondo la vigente normativa". Il Decreto citato dal Comando non entra nel merito se il D.M. 22 Febbraio 1996 n. 261 è parzialmente abrogato ovvero modificato nella parte relativa alle attrazioni all'aperto superiori le 10.000 persone. Da uno studio effettuato da questa Segreteria sul T.U.L.P.S e regolamento annotati con la giurisprudenza, ed. 2011 Maggioli, al Capo I "Degli spettacoli e intrattenimenti pubblici", pag. 112, si definisce che in numerose sentenze di legittimità che di merito, è stato osservato che l'espressione "altri simili spettacoli o trattenimenti" contenuta nell'art.68 t.u.l.p.s., al fine di evitare un applicazione della stessa oltremodo estensiva, deve essere letta in correlazione con le ipotesi citate nell'art. 68. Infatti appare, in tale contesto, prevalente ed imprescindibile il riferimento, oltre al fattore divertimento o passatempo, anche e soprattutto quello dell'affluenza indistinta di pubblico. Possono dunque qualificarsi spettacoli e trattenimenti pubblici quelli indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, offerti al pubblico in modo organizzato (e non casuale) e dotati di una certa attrattiva, per i quali la pubblica autorità interviene in via preventiva non solo per le finalità di sicurezza pubblica di cui all'art, 68 t.u.l.p.s., ma anche per quelle più ampie di incolumità pubblica, ordine, buon costume riscontrabili in lughi affollati, ex art. 80 t.u.l.p.s.

Non condividiamo che venga sopperito, alla mancata attivazione del servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco da parte di chi è responsabile dell'attività di pubblico spettacolo, dislocando una partenza ridotta, presso la Capitaneria di Rimini come è accaduto per la "notte rosa" (dichiarato dal Comando nella nota del 7 Luglio), sottratta dal dispositivo di soccorso ordinario, senza nessun motivo di intervento tecnico urgente, difatti non risulta l'apertura di nessun numero d' intervento agli atti del Comando di Rimini, mentre all'art. 25 del D.LGS. 139/2006 si stabilisce che in assenza di urgenza, l'intervento è a pagamento. Pur condividendo che il dispositivo di soccorso provinciale costituisce da sempre prerogativa esclusiva del Comandante Provinciale, non possiamo accettare che, in modo blando si accetti il diniego dell'ente ovvero privato, organizzatore dello spettacolo, che rifiuta di sottostare al D.M. 261/96, ed il Comando anziché adottare idonei provvedimenti scelga la strada più semplice ma maggiormente penalizzante per il Soccorso. Ricordiamo che la squadra ridotta, con automezzo leggero, presente alla notte rosa, non poteva sopperire a eventuali richieste di soccorso a meno che non si trattasse del solo caso di principio d'incendio, per tutte le altre casistiche di intervento la squadra non sarebbe stata in grado di operare per assenza di attrezzature e uomini sufficienti; esponendo così in grave rischio anche il capo partenza che operava sul posto; ed in questo caso è anche competenza del sindacato farsi carico affinchè il personale venga dotato di idonei strumenti per espletare la mission dei Vigili del Fuoco. Vi è poi da segnalare che vi sono altri casi di mancata attivazione del servizio di Vigilanza di pubblico spettacolo, prestato dai Vigili del Fuoco, presso il Palacongressi di

Riccione. Personale di questo Comando con dettagliata relazione segnalava che il 4 Maggio 2014 si svolgeva la manifestazione denominata "golosaria" presso il Palacongressi di Riccione senza la presenza dei Vigili del Fuoco. Nonostante, la manifestazione potesse configurarsi nella lett. f del D.M. 261/96 "edifici, luoghi o locali la chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con

superficie lorda superiore a 2000 mq", quindi obbligo di attivare la Vigilanza dei Vigili del Fuoco, non si riscontrava nessun provvedimento dal Comando ed anche in questo caso è l'assenza di misure ovvero risposte, nell'affrontare un problema tanto sentito al personale, generando sospetto, ed interrogativi sui motivi di tale modus operandi.

- Con nota unitaria del 20 Maggio le oo.ss. hanno espresso un giudizio negativo in merito alla gestione della Mobilità da parte del Comandante Provinciale CNVVF di Rimini Pietro Vincenzo Raschillà, contrarietà che sono anche state ribadite nell'ultimo incontro del 19 Giugno 2014.
 - Purtroppo, oggi dobbiamo prendere atto che da parte del dirigente provinciale persiste la volontà del mancato rispetto del regolamento sui criteri di mobilità interna concordato con le OO.SS., formalizzato dal Comando con O.d.G. 64/2011.
 - Con Odg n°101 del 08.07.2014 il comandante disattende con quanto previsto dall'art. 1 O.d.g. 64/2011 regolamento di mobilità interno, in cui si prevede una comunicazione preventiva sulla situazione delle vacanze di organico, successivamente una convocazione delle OO.SS. in tempo utile con contestuale emanazione di un O.d.G dei posti disponibili per sede per qualifica e profili professionali.
- Con riunione del 2 aprile questo sindacato segnalava il difforme impiego del personale operativo presso gli uffici amministrativi del Comando di Rimini. Tenuto conto che non è previsto dalla Normativa vigente impiegare personale operativo esclusivamente in ufficio con mansioni amministrative; questo sindacato chiedeva che venisse riformulato l'impiego del personale operativo con l'attivazione di un ufficio di Polizia Giudiziaria esclusivamente dedicato. In data 3 Maggio si faceva una nota al Direttore Regionale VVF Emilia Romagna (allegato P7) chiedendo un intervento in merito alla violazione delle Norme indicate da parte del Comandante di Rimini, ci veniva assicurato per le vie brevi dal Direttore Regionale VVF Emilia Romagna che si sarebbero posti dei correttivi in merito al problema. In data 28 Maggio (allegato P8) si faceva una nota di sollecito al Comandante di Rimini in merito al problema senza ricevere nessun provvedimento correttivo che andasse a regolarizzare l'attività amministrativa del Comando in merito al personale operativo negli uffici.

Tanto premesso, questa Organizzazione Sindacale, preavvisa che in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del tentativo di conciliazione, ricorreranno ad ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale Vigili del Fuoco di Rimini, sede aeroportuale compresa, nel caso il personale ne dia mandato.

Si resta in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie.

Distinti saluti.

II Segretario Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo VVF CS Massimo CELLI



SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale Rimini Tel.cell. 3315777804 - 3315777897 Rimini, 3 Maggio 2014

email: rimini@conapo.it

Prot. 03/2014

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna Dott. Ing. Giovanni NANNI

E, pc Segreteria Nazionale e Regionale Conapo

ALLEGATO P7

Oggetto: Proposte di potenziamento del dispositivo di Soccorso Provinciale – difformità nell' utilizzo del personale operativo negli uffici

Questa Organizzazione Sindacale ha espletato ogni sforzo per addivenire ad un accordo con il Comando di Rimini relativamente all'utilizzo del personale operativo assegnato agli uffici, in attività amministrative, favorendo un maggiore impiego nel dispositivo di Soccorso Provinciale; purtroppo si è riscontrato un atteggiamento di totale chiusura da parte del Comando mantenendo posizioni in totale contrasto con la normativa vigente in materia.

Si rammenta, che il Comando di Rimini, è in sovra organico negli uffici, mentre, il personale operativo impiegato nel dispositivo di soccorso è in organico inferiore rispetto le tabelle Ministeriali.

Con l'approssimarsi della stagione estiva il territorio di Rimini avrà un aumento considerevole di popolazione e conseguente aumento del numero degli interventi, nonché la possibile apertura del distaccamento estivo di Bellaria Igea Marina.

Come noto, l'ordinamento dei Vigili del Fuoco art. 4, 11, 134 D.LGS. 217/05 prevede che il personale operativo, con la qualifica di Vigile, Capo Squadra/Capo Reparto e Parzialmente inidoneo all'attività di soccorso venga impiegato in mansioni strettamente connesse all'attività di soccorso tecnico urgente; ai sensi dell'art. 140 del D.LGS. 217/05 è stato emanato il D.P.R., ed all' art. 54 prevede che <u>tutto</u> il personale operativo di cui al D.LGS. 217/05 partecipa all'attività di soccorso, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza.

Nella disposizione vigente della Direzione Regionale VVF Emilia Romagna prot. 6654 del 28/05/2010 viene definito che: "In termini di risorse umane il dispositivo di soccorso è costituito da tutto il personale operativo non soggetto a limitazioni per motivi di inidoneità" in servizio presso i Comandi dell'Emilia Romagna; "il dispositivo di soccorso sul quale il Comando può di norma contare non è soltanto costituito dall'organico di personale operativo in turno......", "anche da quel personale operativo di ogni ruolo e qualifica in orario differenziato comunque presente in servizio, e che all'occorrenza può essere chiamato ad integrare le ordinarie squadre di intervento".

In ottemperanza alla nota della Direzione Emilia Romagna è stato emanato l'ODG n. 283 del 02/07/2010 dal Comando di Rimini, in cui nel caso di attivazione dell' "Incident Command Sistem" in cui vengono date mansioni al personale operativo inserito negli uffici; neppure nell'emergenza neve Febbraio 2012 è stato attivato nei tempi adeguati il personale operativo degli uffici; e comunque, nella disposizione amministrativa del Comando di Rimini

non vengono date mansioni al personale operativo per espletare il soccorso tecnico urgente ordinario. Mentre risulta inapplicato l'ODS n. 149/2011 in cui lo stesso Comando di Rimini afferma: "Il dispositivo di soccorso è costituito non soltanto dal personale operativo in turno, ma anche dal personale operativo di ogni ruolo e qualifica in orario di lavoro differenziato comunque presente in servizio non soggetto per motivi di inidoneità", Il personale assegnato agli uffici del Comando VVF Rimini non viene inserito nel foglio di servizio giornaliero per il dispositivo di soccorso.

Mentre il personale inidoneo all'attività di soccorso art. 134 D.LGS. 217/05 inserito negli uffici del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini espleta incarichi esclusivamente amministrativi mentre altro personale equipollente al distaccamento VVF Aeroportuale è assegnato al turno ed inserito nella sala operativa partecipando all'attività di soccorso in via ordinaria.

Con le disposizioni amministrative del Comando di Rimini ODG n. 340/2007, 206/2008, 119/2009, 3/2010, vengono esplicitati incarichi al personale operativo idoneo ed inidoneo al soccorso tecnico urgente che non corrispondo alle funzioni previste indicate dalle norme succitate, ma, trattasi di funzioni amministrative contabili ed informatiche, esplicitate nel Titolo III del D.LGS. 217/05 al personale del servizio amministrativo tecnico Informatico.

- ➤ Pensiamo di aver fornito concreti elementi nei motivi che precedono, per cui possiamo affermare la **palese violazione** degli art. 4, 11 D.LGS. 217/05, art. 54 D.P.R. 64/2012, nota Direzione Regionale VVF Emilia Romagna prot. 6654 del 28/05/2010, Ordine di Servizio del Comando di Rimini n. 149/2011, per l' utilizzo del personale operativo idoneo al soccorso tecnico urgente assegnato agli uffici del Comando VVF Rimini con mansioni amministrative tecnico informatiche.
- Palese violazione dell'art. 134 D.LGS 217/05 per l'utilizzo del personale inidoneo al soccorso tecnico urgente assegnato agli uffici del Comando VVF Rimini con mansioni amministrative tecnico informatiche

Chiediamo che il personale operativo assegnato agli uffici venga inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente Provinciale.

In assenza di alcun provvedimento in merito, ci vedremo costretti ad attivare le procedure di conflitto sindacale previste dalla normativa vigente compresa la facoltà di informare il cittadino tramite i canali di informazione.

Distinti saluti

Per eventuali comunicazioni CSE De Cato Zangoli A. Tel.331577897 a.zangoli@gmail.com

II Segretario Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo VVF CS Massimo CELLI

Colli Vami

Allegati: ODG 283/2012; ODS 149/2011;

ODG 340/2007; ODG 206/2008 ODG 119/2009; ODG 3/2010



SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale Rimini

Massimo Celli Email rimini@conapo.it RIMINI, 28 Maggio 2014

Prot.05/2014

AL SIG. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Rimini Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLA'

ALLEGATO P8

Oggetto: Sollecito richiesta istituzione di un ufficio di Polizia Giudiziaria, Amministrativa, Pubblica sicurezza strettamente collegata al Soccorso Tecnico Urgente espletato dai Vigili del Fuoco, in subordine potenziamento dispositivo di soccorso

Egregio Comandante,

come già ampiamente discusso nella riunione sindacale del 2 Aprile c.a., in particolare il punto 3 del verbale, non abbiamo avuto nessuna rassicurazione in merito all'istituzione di un ufficio che possa supportare i Capi partenza delle squadre nelle attività, espletate durante le fasi di intervento.

La Polizia Giudiziaria in particolare, applicata al Soccorso VVF prevede un costante aggiornamento delle Norme che vanno poi applicate ai casi di intervento in cui ci si imbatte nel corso del turno ordinario; sarebbe opportuno nominare un unica figura referente con la Procura della Repubblica che poi dovrà coordinare, supportando, il corretto operato degli ufficiali di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Rimini.

In tale attività il personale del Comando di Rimini è lasciato solo e posto in una condizione di estremo rischio per l'alta responsabilità di cui ne è investito nella sua interezza il capo partenza.

Norme sempre più stringenti ed imperative come la lett. o art. 56, D.P.R. 28/02/2012 n. 64 che obbliga il capo partenza a seguito di intervento, ad "effettuare, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, le attività di Polizia Giudiziaria di competenza"; tutta la parte di competenza dei Vigili del Fuoco prevista dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui la maggioranza delle sanzioni sono di natura Penale.

L'attività di Polizia Amministrativa espletata a seguito d' intervento come per esempio i verbali di diffida per la messa in sicurezza degli impianti, una volta effettuati, restano disposizione "morta" senza che il Comando eserciti un azione di verifica delle prescrizioni impartite dai capi partenza ai fini della salvaguardia delle cose e delle persone.

Con l'approssimarsi della stagione estiva il territorio di Rimini avrà un aumento considerevole di popolazione e conseguente aumento del numero degli interventi, nonché la possibile apertura del distaccamento estivo di Bellaria Igea Marina.

Come noto, l'ordinamento dei Vigili del Fuoco art. 4, 11, 134 D.LGS. 217/05 prevede che il personale operativo, con la qualifica di Vigile, Capo Squadra/Capo Reparto e Parzialmente inidoneo all'attività di soccorso venga impiegato in mansioni strettamente connesse all'attività di soccorso tecnico urgente; ai sensi dell'art. 140 del D.LGS. 217/05 è stato emanato il D.P.R. 64/2012, ed all' art. 54 prevede che <u>tutto</u> il personale operativo di cui al D.LGS. 217/05 partecipa all'attività di soccorso, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza.

Nella disposizione vigente della Direzione Regionale VVF Emilia Romagna prot. 6654 del 28/05/2010 viene definito che: "In termini di risorse umane il dispositivo di soccorso è costituito da tutto il personale operativo non soggetto a limitazioni per motivi di inidoneità" in servizio presso i Comandi dell'Emilia Romagna; "il dispositivo di soccorso sul quale il

Comando può di norma contare non è soltanto costituito dall'organico di personale operativo in turno......", "anche da quel personale operativo di ogni ruolo e qualifica in orario differenziato comunque presente in servizio, e che all'occorrenza può essere chiamato ad integrare le ordinarie squadre di intervento".

In ottemperanza alla nota della Direzione Emilia Romagna è stato emanato l'ODG n. 283 del 02/07/2010 dal Comando di Rimini, in cui nel caso di attivazione dell' "Incident Command Sistem" vengono date mansioni al personale operativo che presta attualmente servizio negli uffici; neppure nell'emergenza neve Febbraio 2012 è stato attivato nei tempi adeguati il personale operativo degli uffici; e comunque, nella disposizione amministrativa del Comando di Rimini non vengono date mansioni al personale operativo per espletare il soccorso tecnico urgente ordinario. Mentre risulta inapplicato l'ODS n. 149/2011 in cui lo stesso Comando di Rimini afferma: "Il dispositivo di soccorso è costituito non soltanto dal personale operativo in turno, ma anche dal personale operativo di ogni ruolo e qualifica in orario di lavoro differenziato comunque presente in servizio non soggetto per motivi di inidoneità", Il personale assegnato agli uffici del Comando VVF Rimini non viene inserito nel foglio di servizio giornaliero per il dispositivo di soccorso.

Mentre il personale inidoneo all'attività di soccorso art. 134 D.LGS. 217/05 inserito negli uffici del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini espleta incarichi esclusivamente amministrativi mentre altro personale equipollente al distaccamento VVF Aeroportuale è assegnato al turno ed inserito nella sala operativa partecipando all'attività di soccorso in via ordinaria.

Con le disposizioni amministrative del Comando di Rimini ODG n. 340/2007, 206/2008, 119/2009, 3/2010, vengono esplicitati incarichi al personale operativo idoneo ed inidoneo al soccorso tecnico urgente che non corrispondo alle funzioni previste indicate dalle norme succitate, ma, trattasi di funzioni amministrative contabili ed informatiche, esplicitate nel Titolo III del D.LGS. 217/05 al personale del servizio amministrativo tecnico Informatico.

Ma viepiù con la disposizione amministrativa del Comando di Rimini ODG n. 3/2010 viene assegnato il ruolo di consegnatario ad un Capo Squadra, inusuale, rispetto altri Comandi dei Vigili del Fuoco e contravvenendo con quanto previsto dal comma 3 art. 17 D.P.R. 550/1999

- Pensiamo di aver fornito concreti elementi nei motivi che precedono, per cui possiamo affermare la palese violazione degli art. 4, 11 D.LGS. 217/05, art. 54 D.P.R. 64/2012, nota Direzione Regionale VVF Emilia Romagna prot. 6654 del 28/05/2010, Ordine di Servizio del Comando di Rimini n. 149/2011, per l' utilizzo del personale operativo idoneo al soccorso tecnico urgente assegnato agli uffici del Comando VVF Rimini con mansioni amministrative tecnico informatiche.
- Palese violazione dell'art. 134 D.LGS 217/05 per l'utilizzo del personale inidoneo al soccorso tecnico urgente assegnato agli uffici del Comando VVF Rimini con mansioni amministrative tecnico informatiche

Chiediamo che il personale operativo assegnato agli uffici venga utilizzato per l'istituzione di un ufficio di Polizia Giudiziaria, Amministrativa, Pubblica Sicurezza strettamente collegata al Soccorso espletato dai Vigili del Fuoco in subordine che venga inserito nel dispositivo di soccorso tecnico urgente Provinciale.

In assenza di alcun provvedimento in merito, entro una settimana ci vedremo costretti ad attivare le procedure di conflitto sindacale previste dalla normativa vigente compresa la facoltà di informare i cittadini tramite i canali di informazione.

Distinti saluti

II Segretario Provinciale Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco Conapo CS Massimo CELLI

Elli Vani

Pagina 2 di 2